

MASSIMA N. 23

s.r.l. – conferimenti in denaro – assegno bancario – inidoneità ex art. 2464, c. IV

Per i conferimenti in denaro nelle s.r.l., la consegna di un assegno bancario all'organo amministrativo non è sufficiente per considerare adempiuta l'obbligazione ex art. 2464, comma 4, c.c. e quindi per integrare il "versamento" previsto dalla norma.

La presente massima viene espressa allo scopo di valutare per le s.r.l. se il versamento ex art. 2464 c.c. di almeno il 25% (o, per le società unipersonali, dell'intero ammontare) dei conferimenti in denaro possa avvenire mediante consegna di assegni bancari. Rimangono quindi esclusi dall'ambito della trattazione le problematiche correlate a tale materia quali, in primo luogo, quelle relative al destinatario del versamento (amministratori, società, banca ...), che hanno una portata più generale ed esulano dal tema specifico affrontato.

Al riguardo, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 2464 c.c. IV co. c.c. come modificato dall'art. 9, comma 15 bis, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 99, il quale prescrive che *«Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto»*.

A tale disposto oggi si affianca l'articolata disciplina in materia di antiriciclaggio e principalmente il co. 1 art. 49 del Decreto Legislativo 231/2007, secondo il quale *«E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille»*.

Pertanto, allorché l'importo del conferimento di denaro supera l'indicato limite di legge, il versamento ex art. 2464 c.c. non può avvenire in contanti, ma solo attraverso differenti "mezzi di pagamento" che il codice impone di indicare nell'atto.

Tra i mezzi di pagamento previsti in generale, uno dei più diffusi è sicuramente l'assegno bancario (da emettersi con la clausola "non trasferibile" quando l'importo superi l'ammontare di mille euro ex art. 49 cit.), ma per valutare se la particolare disciplina del codice consente la liberazione dei conferimenti in esame mediante tali titoli occorre interrogarsi sulla natura del "versamento" richiesto dalla legge.

Al riguardo, il denaro conferito costituisce indubbiamente l'oggetto di un'obbligazione pecuniaria del socio nei confronti della società e in questo senso il "versamento" prescritto dall'art. 2464 c.c. deve essere inteso come la necessità che al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo la stessa obbligazione sia adempiuta almeno per il 25% dell'importo o per l'intero ammontare nelle società unipersonali.

Siffatta interpretazione appare imposta dalla *ratio* della norma che mira ad assicurare la sostanziale percezione alla società di una congrua percentuale del conferimento sottoscritto a tutela della effettività sia del capitale sociale che dell'investimento del socio.

Del resto l'esigenza di garantire l'esecuzione almeno parziale dei conferimenti in denaro caratterizza tradizionalmente nel nostro codice il sistema delle società di capitali e permane anche dopo il recente intervento normativo ex d.l. 28 giugno 2013, n. 76 cit. il quale rispetto al regime previgente, per un dichiarato obiettivo di "semplificazione", ha solo posticipato il termine massimo per il versamento dei decimi spostandolo dal preventivo deposito in banca al momento della stipulazione dell'atto costitutivo.

Il discorso quindi si colloca sul piano generale dell'adempimento dei debiti di denaro ex art. 1277 ss. c.c. e in questo ambito il problema è se la particolare obbligazione del socio avente ad oggetto le somme conferite possa considerarsi adempiuta mediante la consegna di un assegno bancario.

Sul punto l'orientamento qui espresso è nel senso che la suddetta modalità di pagamento non sia sufficiente per considerare adempiuto il debito pecuniario ex art. 2464, comma 4, c.c. e quindi per integrare il "versamento" previsto dalla norma.

Tale conclusione appare sostenuta da una pluralità di argomentazioni.

Innanzitutto viene in considerazione l' art. 58 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (cd Legge assegni) il quale dispone che *<<Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi una azione, questa permane nonostante la emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione.>>* . La norma, infatti, prescrivendo che, salva l'ipotesi della novazione, la consegna dell'assegno di norma non comporta l'estinzione del rapporto di valuta sottostante e della correlativa azione causale, espressamente esclude l'efficacia liberatoria della sola trasmissione del titolo e quindi impedisce l'equiparazione dell'assegno bancario al danaro.

In secondo luogo poi non si possono estendere all'assegno bancario le motivazioni che ormai correntemente conducono dottrina e giurisprudenza ad affermare il carattere liberatorio del pagamento mediante assegno circolare. Infatti, per l'assegno circolare si sottolinea che gli istituti autorizzati ad emetterli devono costituire per legge un'idonea cauzione e che quindi la garanzia dell'esistenza di una provvista consente di affermare che già la consegna di tale tipologia di titoli abbia un'efficacia liberatoria dell'obbligazione. Nell'assegno bancario, invece, mancando un'analogia garanzia, l'adempimento può considerarsi avvenuto, anche secondo l'opinione prevalente della giurisprudenza di Cassazione, solo al momento l'incasso del titolo.

Né sarebbe possibile rilevare che i menzionati interventi legislativi in materia di antiriciclaggio, limitando decisamente l'utilizzo del danaro contante, hanno spinto gli interpreti ad ampliare il novero dei mezzi di pagamento che secondo i canoni di buona fede ex art. 1175 c.c. il creditore non può rifiutare salvo adeguata motivazione, per cui potrebbe aprirsi la possibilità di includervi anche gli assegni bancari. Per i conferimenti di denaro, infatti, tale impostazione difficilmente può essere utilizzata in quanto in questo ambito specifico il profilo essenziale per la legge è esclusivamente quello del "versamento", nel senso sopra indicato, mentre la posizione delle parti del rapporto obbligatorio viene ad assumere un rilievo più limitato anche rispetto all'applicazione della disciplina generale ex art. 1175 c.c., trattandosi di norme poste anche a tutela dei terzi e in particolare dei creditori della società.

In questa stessa ottica inoltre, anche ipotizzando una autonomia del rapporto cartolare che scaturisce dall'assegno rispetto al sottostante rapporto di valuta, non può ritenersi che qualora sussista un consenso dell'organo amministrativo l'adempimento dell'obbligo di versamento dei decimi possa avvenire mediante assegno bancario invocando impropriamente una sorta di dazione in pagamento ex art. 1197 c.c.. Invero, nel sistema della legge, come sopra ricordato, le norme sui conferimenti non hanno carattere dispositivo essendo previste anche a tutela dell'affidamento dei terzi e tale conclusione è chiaramente confermata anche dalla disciplina del conferimento di crediti la cui effettività è assicurata da un inderogabile regime di controlli che in tal caso verrebbe vanificato.